

*Maninno*



30330-21

**REPUBBLICA ITALIANA**

In nome del Popolo Italiano

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

TERZA SEZIONE PENALE



**SENTENZA**



del  
mento  
omettere in generalità e  
di altri dati identificativi,  
norma dell'art. 52  
102/03 in quanto

ESPERTO  
7/1

**RITENUTO IN FATTO**

1. Con sentenza in data 3.3.2020 la Corte di Appello di Ancona ha confermato la penale responsabilità di [redacted] per il reato di violenza sessuale commesso ai danni della figlia [redacted], tra il gennaio ed il febbraio 2006 allorquando la vittima aveva otto anni, ma avendo dichiarato, a parziale modifica della pronuncia resa dal Tribunale di Macerata all'esito del primo grado di giudizio, estinto per decorso

*[Handwritten signature]*

dei termini di prescrizione l'analogo delitto commesso nei confronti della moglie confermandone tuttavia la condanna al risarcimento del danno da liquidarsi in sede civile, ha rideterminato la pena inflittagli a sette anni e sei mesi di reclusione.

2. Avverso il suddetto provvedimento l'imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando due motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp.att. cod.proc.pen.

2.1. Con il primo motivo lamenta, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art. 192 cod. proc. pen. e al vizio motivazionale, la mancata assoluzione dell'imputato per il reato di violenza sessuale commesso ai danni della moglie censurando la valutazione di attendibilità della vittima: sostiene che i giudici di appello abbiano fatto ricorso a considerazioni di ordine parapsicologico prive di dignità scientifica in forza delle quali, tralasciando integralmente il sentimento di odio da costei espresso nei confronti del marito e le plurime ammonizioni all'obbligo di dire la verità rivoltele nel corso della sua audizione dibattimentale, avevano individuato in costei il prototipo della donna maltrattata soggiogata dal marito, senza considerare gli elementi salienti emersi dal suo stesso racconto ovvero la mancanza di violenza o minaccia impiegata per costringerla all'atto sessuale seppure non consenziente, l'unicità dell'episodio e la mancanza di riferimenti agli abusi riferiti dalla figlia. Contesta inoltre che l'imputato avesse mai reso alcuna dichiarazione, il che non consentiva di affermare che costui avesse ammesso le condotte maltrattanti indicate nel capo di imputazione ancorché prescritte e comunque la mancanza di collegamenti tra la suddetta ammissione, riguardante se del caso il reato ex art. 572 cod. pen., e il delitto di violenza sessuale.

2.2. Con il secondo motivo censura, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art. 192 cod. proc. pen. e al vizio motivazionale, la valutazione di attendibilità della figlia [REDACTED] evidenziando la grave contraddizione tra le dichiarazioni rese da costei quando non aveva neppure compiuto nove anni alle assistenti sociali, cui peraltro era stata indotta dalle domande suggestive postele da costoro in violazione di qualsiasi protocollo e perciò inutilizzabili, in cui aveva riferito di un solo episodio di abuso alla presenza della madre, e quelle rese in sede dibattimentale aveva affermato che il padre avrebbe abusato di lei tre o quattro volte alla settimana. Lamenta che i giudici di appello non solo abbiano tralasciato la presenza della madre, che ne farebbe una complice dell'imputato, ma in ogni caso il travisamento della prova non essendo stato tenuto conto delle conversazioni telefoniche intercorse prima della rinnovazione della sua audizione innanzi ai giudici del gravame, in cui la ragazza faceva presente alla sorella [REDACTED] che neppure rammentava più gli episodi di abuso da parte del padre e che intendeva ciò nonostante confermare in quanto animata dal desiderio di far pagare al genitore le violenze che aveva fatto a suo tempo patire alla madre,

evidenziando come tali dichiarazioni escludessero alla radice la linearità e la coerenza della deposizione affermata dai giudici di appello

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. In via preliminare occorre precisare che la richiesta di rinvio per astensione presentata dagli avv. ti Giancarlo Giulianelli e Paolo Rossi, difensori dell'imputato, non può essere meritevole di accoglimento, non avendo costoro svolto alcuna richiesta di trattazione orale.

L'attuale regolamentazione del procedimento innanzi alla Corte di Cassazione in deroga, per effetto dell'emergenza epidemiologica Covid-2019, alla disciplina ordinaria di cui all'art. 615 cod. proc. pen. che prevede lo svolgimento della pubblica udienza e la successiva deliberazione in camera di consiglio dei singoli ricorsi proposti ai sensi degli artt. 127 e 614 cod. proc. pen., dispone che, invece per la loro trattazione la Corte di legittimità proceda, con esclusione dell'ipotesi in cui la richiesta di discussione orale venga espressamente formulata da una delle parti, direttamente in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore Generale e dei difensori (art. 23 ottavo comma d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con L. 18/12/2020, n. 176). La peculiarità del procedimento in esame è data dalla sostituzione della trattazione orale con il contraddittorio cartolare, prevedendosi che il entro il quindicesimo giorno precedente l'udienza, il Procuratore Generale formuli le sue richieste con atto spedito alla cancelleria della Cassazione a mezzo di posta elettronica certificata, da inoltrarsi immediatamente a cura della medesima cancelleria ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, hanno facoltà di presentare, sempre a mezzo di posta elettronica certificata, le proprie conclusioni. Tali atti di parte, al di là delle denominazioni utilizzate con l'intervento legislativo, altro non sono che la trasposizione in forma scritta del rispettivo intervento alla pubblica udienza così come disciplinato in via ordinaria dall'art. 614 cod. proc. pen., ovvero sia lo svolgimento della requisitoria da parte del P. G. e l'esposizione delle ragioni difensive ad opera dei difensori delle parti che tuttavia devono inserirsi in una specifica sequenza procedimentale, costituita dal rispetto dei termini posti a presidio dell'effettività del contraddittorio entro i quali è prevista la trasmissione dei rispettivi atti presso la Cancelleria di questa Corte.

Orbene, la richiesta di rinvio per astensione dei difensori dell'imputato, pervenuta in data successiva alla scadenza del termine per presentare note, ai sensi del citato art. 23 non consente alcun differimento, non coincidendo le date della proclamata astensione con i termini per il deposito delle conclusioni, scaduti cinque giorni prima della data fissata per l'udienza camerale: non potendo costoro più svolgere in forma scritta l'attività difensiva corrispondente alla discussione,

che avrebbero avuto diritto di espletare solo in presenza di formale richiesta da formularsi entro il termine perentorio di venticinque giorni liberi prima dell'udienza e presentarsi a mezzo di posta elettronica certificata, la formalizzazione del diritto di astensione deve ritenersi inefficace.

2. Passando alla disamina del ricorso, il primo motivo, compendiandosi in censure che si appuntano sul momento valutativo della prova, deve essere dichiarato inammissibile.

Il ricorrente contesta, senza riuscire ad evidenziare alcuna frattura motivazionale o illogicità di ragionamento, il quadro personologico della p.o. tratteggiato dai giudici del gravame con attenta e diffusa analisi non solo delle sue dichiarazioni, altresì del complessivo compendio istruttorio evidenziante palesi riscontri a sostegno della genuinità del racconto. Di nessuna censura è passibile l'ampia disamina riservata alle dichiarazioni da costei rese, a dispetto dell'intervenuta prescrizione del reato, in ordine ai maltrattamenti subiti nel corso della convivenza coniugale essendo al contrario pienamente condivisibile la necessità di una valutazione complessiva della credibilità della vittima. Dal momento che il reato di violenza sessuale per cui si procede era privo, come di norma accade per tale genere di delitti, di testimoni diretti, è stata coerentemente tratta dalla concordanza tra la narrazione della moglie e le deposizioni sia dei figli che ne erano stati spettatori oculari, sia dei parenti residenti nello stesso stabile, nonché degli operatori facenti parte del servizio sociale che aveva preso in carico il nucleo familiare registrando le anomale condotte dei bambini della coppia, a seguito del clima di estrema violenza che caratterizzava il contesto familiare di provenienza, la piena attendibilità sulle vessazioni sia fisiche che verbali continuativamente patite, credibilità quindi estesa anche all'episodio concernente la violenza sessuale.

Del resto, particolarmente pertinente è proprio il richiamo da parte della Corte territoriale alla mutata linea difensiva dell'imputato che, quantunque non abbia reso dichiarazioni in udienza, ha pienamente dato atto nell'atto di appello, come risulta dalla sintetica riproduzione del suo contenuto nella prima parte della sentenza impugnata, degli "indubitabili maltrattamenti che la poverina ebbe a subire", dando così per pacifico il reato dichiarato prescritto.

Ciò detto, è attraverso l'*excursus* a ritroso del percorso introspettivo seguito della vittima nel corso del processo che la sentenza impugnata chiarisce, facendosi carico delle obiezioni difensive, come del tutto coerenti con la scarsissima considerazione che la donna aveva di sé stessa, fossero le iniziali reticenze sulle minacce rivolte dal coniuge per costringerla ad un amplesso non voluto, le quali soltanto dopo la dolorosa scoperta degli abusi compiuti da costui ai danni delle figlie, ovvero sia dopo le rivelazioni di [REDACTED] e [REDACTED] ed alla conseguente acquisita consapevolezza della personalità violenta e prevaricatrice del marito,

vengono riempite di contenuto: soltanto allora la [redacted] riferisce agli inquirenti che la costrizione era avvenuta per mezzo di un coltello puntato contro di lei, raccordandosi finalmente al suo racconto anche le dichiarazioni dei cognati che avevano ricevuto a suo tempo l'altro segmento delle confidenze della donna che aveva riferito loro, nell'obiettivo di coprire il marito, pur spaventata dal suo comportamento, soltanto delle modalità della minaccia senza chiarire a quale finalità fosse diretta. Né è stato necessario, a fini della suddetta ricostruzione del quadro personologico della p.o., il ricorso da parte dei giudici di merito a particolari teorie di matrice psicologica esorbitanti le proprie competenze, essendo stato sufficiente analizzare quanto spontaneamente dichiarato dalla stessa vittima alle operatrici dei Servizi Sociali, incaricate di monitorare il nucleo familiare a seguito della sospensione della responsabilità genitoriale in capo all'imputato e alla moglie disposta dal Tribunale per i Minorenni nel 2006, quando aveva affermato di "essere una donna sbagliata" che, perciò, meritava di essere picchiata dal coniuge nell'obiettivo di correggerla.

3. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi per il secondo motivo, con il quale viene contestata la valutazione di attendibilità della figlia [redacted]

Anche in tal caso la prospettazione difensiva non individua, al di là di generiche doglianze, alcuna frattura logica o carenza argomentativa nelle quali possa compendiarsi il devoluto vizio motivazionale, che, deve essere ancora una volta ricordato, si sostanzia nel solo accertamento della congruità e coerenza dell'apparato argomentativo, con riferimento a tutti gli elementi acquisiti nel corso del processo, e non al suo contenuto valutativo, fuoriuscendo dal perimetro operativo di questa Corte il controllo tra prova e decisione: il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria ad essa sottesa, esclusivamente riservata al giudice di merito.

In particolare, nessun travisamento della prova è dato ravvisare nel vaglio di credibilità della vittima. Il vizio lamentato, traducendosi in un errore che cade sul significato e non sul significato della prova, ricorre qualora il giudice di merito abbia fondato il suo convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, o invece abbia inopinatamente omesso di valutare una prova decisiva ai fini della pronunzia. Orbene, è di tutta evidenza che la doglianza sollevata nel caso di specie, lungi dal far emergere una contraddittorietà processuale, si sostanzia invece in una censura valutativa delle dichiarazioni della p.o.. Nella fattispecie i giudici di appello, contrariamente all'assunto del ricorrente, hanno solo interpretato le dichiarazioni rese dalla teste pervenendo con motivazioni logiche, plausibili ed intrinsecamente coerenti al giudizio di piena attendibilità della ragazza. Gli elementi indicati a fondamento

della decisione - costituiti dalla chiara e ferma affermazione sulla condotta tenuta dal padre (all'epoca dei fatti la bambina dormiva allora nel letto matrimoniale insieme ai due genitori), nel mentre le toglieva il pigiama e spingeva il suo membro contro di lei, in termini sostanzialmente conformi alla prima rivelazione raccolta dalle assistenti sociali, la circostanza che in quel frangente le operatrici della Comunità avessero raccolto in modo del tutto casuale tale racconto, proiettate com'erano alle indagini sul nucleo familiare in ragione delle violenze fisiche emerse al suo interno senza alcun sospetto fino ad allora di condotte involgenti il profilo sessuale, il fatto che alla loro domanda sulle abitudini domestiche la minore avesse spontaneamente riferito degli anomali tocamenti e pressioni paterne in un contesto che escludeva la possibilità di suggestioni volte a condizionarne il portato dichiarativo, le univoche spiegazioni fornite da periti e consulenti sulle oscillazioni dichiarative della piccola che hanno fatto seguito alla prima rivelazione, indotte dal senso di colpa conseguente all'esternazione di una vicenda tanto intima e di per sé involgente il naturale senso del pudore così come sentimenti di vergogna, l'esclusione in termini scientifici di falsi ricordi - non evidenziano alcuna frattura logica o incoerenza argomentativa, ma restituiscono, al contrario, in un assemblaggio organico e coerente il fondamento della ritenuta attendibilità della vittima. Emblematica è, del resto, la frase da costei pronunciata nel corso della sua rinnovata escussione, riportata dalla difesa in termini del tutto antitetici a quelli risultanti dalla sentenza impugnata da cui emerge chiaramente l'assenza di una volontà vendicativa o persecutoria della ragazza verso il genitore che, pur riconoscendo quanto "male" avesse fatto, non intendeva affatto far condannare a qualunque costo: la frase in cui testualmente afferma "io non ho detto che se deve pagare per una cosa tanto vale che paghi per un'altra" e che la difesa artatamente riproduce levando la locuzione negativa "non" ("io ho detto che se deve pagare per una cosa tanto vale che paghi per un'altra") non dà adito a dubbi interpretativi di sorta, seguendo ad essa la spiegazione di quali fossero le sue reali intenzioni nel deporre al dibattimento, ovverosia quelle di prendere le distanze dalla sorella, ostinatasi a negare ogni precedente rivelazione e che avrebbe voluto convincerla a fare altrettanto, intendendo invece [redacted] liberarsi dal peso soverchiante di un'infanzia marchiata a fuoco dalle intemperanze, non solo caratteriali, ma anche sessuali del padre.

All'esito del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo. A carico del medesimo vanno altresì poste, secondo la regola della soccombenza, le spese processuali sostenute nel grado dalla parte civile in relazione alle quali, essendo stata costei ammessa al gratuito patrocinio, può essere pronunciata nella

presente sede di legittimità la sola condanna generica in favore dell'Erario, ai sensi degli artt. 541 cod. proc. pen. e 110 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, mentre è rimessa al giudice del rinvio, o a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, la liquidazione dei relativi importi mediante l'emissione del decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 del citato d.P.R. (Sez. U, n. 5464 del 26/09/2019 - dep. 12/02/2020, De Falco, Rv. 277760)

**P.Q.M.**

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di Appello di Ancona con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2000, disponendo il pagamento in favore dello Stato

Così deciso il 25.6.2021

Il Consigliere estensore



Il Presidente



In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art.52 d. lgs.196/2003 in quanto imposto dalla legge

*VTU*

